

- Provincia di Bergamo -

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 - ANNO 2017 -

0	rig	air	ıal	е
-	3	7	100	-

DELIBERAZIONE N° CODICE ENTE

Trasmessa alla Sezione Provinciale O.R.C....

Con elenco n° in data ...

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017

L'anno Duemiladiciassette Addì Venitre del mese di Marzo alle ore 20,30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti	
Foresti Mariano	Sindaco	X		
Signorini Nerina	Consigliere	X		
Torri Gian Luca	Consigliere		X	
Contu Francesco	Consigliere		X	
Goglio Andrea Pietro	Consigliere	X		
Bonadei Clio Elena	Consigliere	X		
Zoppetti Michele	Consigliere	X		
Manera Marco	Consigliere	X		
Barro Maurizio	Consigliere		X	
Girelli Claudio	Consigliere		X	
Casu Sonia	Consigliere	X		
	Totale	7	4	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Fabrizio Andrea Orizio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto posto al n. 6 dell'ordine del giorno: "Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2017 " e relaziona ai Sigg. consiglieri come segue: "Informo i signori consiglieri che l'amministrazione comunale conferma per l'esercizio 2017 le aliquote dell'I.M.U. nei termini così come già deliberati per l'anno precedente;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata;

- VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;
- VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l'altro, l'Istituzione dell'imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della normativa componente IMU;
- TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 288, dal D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. 54/2013 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, dal D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68;
- PRESO ATTO del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con delibera di C.C. n. 29 del 25/07/2014, modificato con delibera di C.C. n. 19 del 28/7/2015;
- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
- 1) aliquota di base 0,76 per cento
- aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento
- aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 4) i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- VISTO il comma 380 dell'articolo 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 il quale ha previsto dall'anno 2013 la soppressione della riserva dello Stato della quota d'imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad aliquota standard del 0,76 per cento, prevista dal comma 6 del primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. 201 del 2011;
- VISTO il comma 380 lettera g), dell'articolo 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 il quale ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 del primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- Visto il comma 677 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dalla Legge 190/2014, "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto –legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20011, n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
- VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- PRESO ATTO che con Decreto Legge in data 30.12.2016, n.244 (Milleproroghe), art.5, comma 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 304 del 30.12.2016 è stato prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2017 al 31.3.2017. Viene di conseguenza abrogata la norma (art. 1 comma 454) della Legge di Bilancio 2017 che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017:
- VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- TENUTO CONTO del gettito IMU dell'annualità 2016, nonché delle necessità di bilancio 2017/2019 e preso atto del comma 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2017:
- DANDO ATTO che le aliquote proposte rispettano i limiti massimi del comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013;
- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile di servizio;
- Con voti n. 7 favorevoli, contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
- aliquota di base: 0,88 per cento
- aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A9 e relative pertinenze: 0,6 per cento
- · aliquota per i mobili classificati categoria catastale D: 1,06 per cento
- 3) di confermare la detrazione abitazione principale in € 200,00.
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

QUINDI

Con voti n. 7 favorevoli, contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
ANNO 2017

Parere per la regolarità tecnica- contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267) :

Li 23/03/2017

Il Responsabile dell'Area Contabile

Rag. Gabriella Putzu

Letto, approvato e sottoscritto:	1
Il Sindaco	Il Segrefațio Comunale
Mariano Forești	Dott. Fabrizio Andrea Orizio
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stata affissa in copia vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 6/4/207 a	all'albo pretorio il biorno (4/2017 e
Addi: 6/4/2017	II Segretario Comunale Dott. Fabrizio Andrea Orizio
CERTIFICATO DI ESECUTIVIT	ΓA'
X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).	ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
Castro,. lì 23/03/2017	guibile. Il Segretario Generale Dott.Fabrizao Andrea Orizio
Copia Conforme all'originale, in Carta Libera per uso amministrativo.	
Addì:	
	Il Segretario Comunale
	Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberaziona, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stata affissa in copia vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 6/4/20/7 a CERTIFICATO DI ESECUTIVI X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva D.Lgs. 18.8.2000 n. 267). Dichiarata immediatamente esecutiva deliberazione divenuta esecutiva D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).